



BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.3

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE n. 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 del Reg.CE 1198/06 la misura "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" è volta a:

- migliorare i servizi offerti nei porti di pesca marittima esistenti, siano essi pubblici o privati, aventi un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli;
- migliorare le condizioni del pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti (designati dalle Autorità nazionali competenti);
- migliorare la sicurezza dei pescatori.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- migliorare le condizioni di sbarco, trattamento, magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della loro messa all'asta;
- migliorare la qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca;
- migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
- promuovere la gestione informatizzata delle attività di pesca;
- migliorare il deposito e il trattamento degli scarti;
- ridurre i rigetti in mare.

Gli interventi devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti.

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di investimento:

- costruzione, ammodernamento e ampliamento delle banchine per migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;
- costruzione, ammodernamento e ampliamento delle sale per le aste e delle relative strutture ausiliarie;
- ristrutturazione/ammodernamento di porti e luoghi di sbarco;
- realizzazione/ammodernamento di impianti per il trattamento e magazzinaggio del prodotto sbarcato, per il deposito e trattamento degli scarti;
- realizzazione di impianti per la fornitura di carburante, ghiaccio, acqua e energia elettrica;
- acquisto di nuove attrezzature per la gestione informatizzata delle attività di pesca;
- acquisto di nuove attrezzature per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci e per lo sbarco del pescato;
- costruzione o ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, da redigere in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello reso disponibile dalla competente Struttura regionale e sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di ammissione, completa della relativa documentazione, deve essere spedita a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Veneto – U.P. Caccia e Pesca – Via Torino, 110 – 30172 MESTRE (VE), entro il termine perentorio di **60 giorni** dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La domanda di ammissione presentata oltre il termine perentorio o trasmessa con modalità diverse dalla raccomandata A.R. è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

Qualora la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al contributo cada di sabato o in giorno festivo, questa si intende posposta al primo giorno lavorativo successivo.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia autentica, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori, organismi pubblici/semipubblici, altri organismi.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

6. Requisiti per l' ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure fallimentari e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente: applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare, unitamente alle domande, la seguente documentazione in corso di validità:

- a) progetto esecutivo, costituito da relazione tecnica dettagliata e da cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- b) riepilogo degli investimenti previsti e relativi preventivi/computi metrici estimativi delle costruzioni, planimetrie e piani di prospetto, sottoscritti da un tecnico abilitato;
- c) piano finanziario dell'investimento;
- d) per le persone giuridiche: certificato della Camera di Commercio, con dicitura antimafia limitatamente ai progetti il cui investimento complessivo è superiore ad Euro 154.937,00=, dal quale si evinca il legale rappresentante e l'assenza di procedure fallimentari, Atto costitutivo, Statuto ed estratto Libro Soci;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante concernente il possesso delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;
- f) oltre i 100.000 euro di investimenti da realizzare: presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento;
- g) per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto; perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato; certificato storico ventennale;
- h) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità dei terreni e/o dei beni immobili (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno dieci anni; dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità degli impianti e delle attrezzature (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno cinque anni;

- i) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente o DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- j) dichiarazione attestante che, negli interventi previsti nell'istanza, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- k) nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- l) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) 498/2007.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli investimenti sono considerate ammissibili dal 1° gennaio 2007.

SONO AMMISSIBILI le seguenti spese:

- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, etc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- acquisto di beni immobili purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca;
- spese generali, nel limite massimo del 5% delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, quali le spese per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili alle condizioni di seguito descritte:

Aiuto concesso attraverso il concedente

- a) Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria;
- b) i contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- c) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
- d) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
- e) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi etc.);
- f) l'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
- g) il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- h) i costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

Aiuto all'utilizzatore

- a) L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario;
- b) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento;
- c) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc);
- d) l'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

- e) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

Non sono ammissibili le spese per:

- attrezzature portuali, luoghi di sbarco e ripari di pesca delle acque interne;
- costruzione di nuovi porti di pesca e nuovi luoghi di sbarco;
- costruzione di nuovi moli, nuovi pontili e nuove barriere di protezione per le imbarcazioni;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- nel caso di acquisto con leasing: i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario per i quali non sia dimostrata l'inerenza all'investimento finanziato;
- acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto esterno;
- fabbricati per uffici e alloggi;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- tributi / oneri (quali le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che gravano sul cofinanziamento da parte del FEP, fatti salvi tributi / oneri effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- IVA;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le pertinenti risorse delle annualità 2008 e 2009 del piano finanziario del FEP per un importo complessivo pari ad Euro 916.316,67=.

La spesa massima ammissibile per progetto è limitata ad Euro 916.316,67=.

Gli investimenti ammessi a finanziamento, presentati da **soggetti privati**, beneficiano di un contributo pubblico del 60% della spesa totale ammessa.

Gli investimenti ammessi a finanziamento, presentati da **soggetti pubblici**, beneficiano di un contributo pubblico del 100% della spesa totale ammessa

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Valutazione istruttoria

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvede alla ricezione delle domande, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Le domande che presentano irregolarità non sanabili vengono archiviate.

Sono considerate irregolarità non sanabili:

- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle prescritte;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo punto 11.

Le domande valutate positivamente sono inserite in graduatoria e ammesse al contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le graduatorie sono approvate con apposita Deliberazione della Giunta Regionale e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine di graduatoria.

In fase di verifica finale, l'Unità di Progetto Caccia e Pesca controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Qualora l'eventuale mancato mantenimento comporti una riduzione di punteggio tale da escludere il progetto dalla quota parte di graduatoria comprensiva dei progetti finanziabili, verrà disposta la revoca del contributo con aggravii di legge.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

Punteggi attribuibili

In sede di calcolo dei punteggi si provvede innanzitutto all'attribuzione dei punteggi fissi. Successivamente vengono attribuiti i punteggi per tipologia di iniziativa sulla base di una ponderazione dei medesimi correlata all'incidenza percentuale delle singole tipologie di iniziativa individuabili nel progetto. (*)

Punteggi fissi	Punti
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri necessari per la realizzazione dell'investimento;	10
Progetto presentato da soggetti pubblici;	5
Numero di soggetti coinvolti (punti 1 per impresa ittica coinvolta che normalmente utilizza i servizi portuali oggetto della domanda di contributo);	1

Criteri di selezione	Punti
Correlazione con altri interventi, con Piani di gestione nazionali o locali;	10
Partecipazione finanziaria del soggetto proponente più elevata rispetto al minimo fissato;	9
Iniziative tese a migliorare la quantità e qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca e un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;	8
Creazione, ampliamento e adeguamento dei servizi igienici delle aree di porto;	7
Sinergia con altri interventi finanziati con altri fondi comunitari nel periodo 2007/2013.	5
TOTALE	

(*) Assumendo per esempio un progetto con importo di spesa ammessa di Euro 100.000,00= che abbia al suo interno due tipologie di iniziativa (miglioramento strutture e servizi con una spesa prevista di Euro 80.000,00= e creazione ampliamento ed adeguamento servizi igienici con una spesa di Euro 20.000,00=), si calcolerà l'incidenza percentuale delle singole tipologie rispetto al costo

complessivo e le singole percentuali ottenute forniranno il valore del peso che verrà assegnato ad ogni singola tipologia di costo. Nel caso specifico il punteggio per il miglioramento delle strutture e servizi sarà pari a punti 6,4, quello per la creazione ampliamento ed adeguamento servizi igienici sarà pari a punti 1,4. Questi ultimi saranno sommati ai punteggi fissi non soggetti al calcolo del valore.

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, il beneficiario deve comunicare all'Unità di Progetto Caccia e Pesca la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati entro 18 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo.

Entro i trenta giorni successivi alla suddetta scadenza dovrà essere fatta pervenire all'Unità di Progetto Caccia e Pesca la rendicontazione su modulistica allo scopo predisposta dalla competente Struttura regionale. Tale termine è considerato perentorio, pena decadenza dal contributo.

13. Varianti

E' possibile autorizzare una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all' Unità di Progetto Caccia e Pesca che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella quota parte di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

La maggiore spesa autorizzata non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione proporzionale del contributo, che deve comunque rispettare la soglia minima del 70% di realizzazione.

L'esecuzione di varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca comporta il mancato riconoscimento delle stesse e la riduzione proporzionale del contributo concesso, fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella quota parte di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

E' sempre consentita la realizzazione, in corso d'opera, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 70% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a sei mesi. Il nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma comunitario di riferimento.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata motivate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentate. Si applicano gli indirizzi di cui alla Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea (88/C 259/07).

La domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo con raccomandata A.R. inderogabilmente entro giorni quindici a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della domanda.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Unità di Progetto Caccia e Pesca.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, nel periodo di 5 anni decorrente dalla data dell'accertamento amministrativo non sono consentiti la vendita, la cessione, la dismissione a qualsiasi titolo e il cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle attrezzature che hanno beneficiato di contributo. In caso di violazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. In caso di procedure fallimentari l'Amministrazione Regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati; saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello stato di avanzamento lavori dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione su modulistica resa disponibile presso la U.P. Caccia e Pesca o sul sito web della Regione Veneto
- b) modelli riepilogativi debitamente compilati;
- c) fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria resa su modello fornito dalla competente Struttura regionale. Le fatture delle

forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;

- d) certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince l'assenza di procedure fallimentari;
- e) documentazione inerente le autorizzazioni, certificazioni di conformità, etc.

La richiesta del saldo del contributo (saldo finale e pagamento in unica soluzione) dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, su modulistica resa disponibile presso la U.P. Caccia e Pesca o sul sito web della Regione Veneto;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. modelli riepilogativi debitamente compilati;
4. fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria resa su modello fornito dalla competente Struttura regionale. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
5. certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince l'assenza di procedure concorsuali;
6. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri, certificazioni di conformità, etc.;

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture); da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito;
- c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- d) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Unità di Progetto Caccia e Pesca, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i Servizi Comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

- e) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro provvedere alla collocazione di una targa/cartellone che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi di cui al Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla Cabina di Regia presso il competente Ministero.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa attivazione d'ufficio di specifico procedimento ai sensi di legge, nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate (revoca parziale o totale: vedasi precedente punto 13);
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito (70% delle spese ammesse a finanziamento);
- per mancato mantenimento di punteggio idoneo a rientrare tra le domande ammesse a contributo;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto originariamente approvato che non configurino fattispecie di variante;
- per effetto di esito negativo dei controlli (irregolarità amministrativo/contabili inerenti alla realizzazione del progetto; mancata acquisizione di certificati di conformità/collaudato, etc.).

In tali casi si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la compensazione con somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007;
- Reg. (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 che istituisce una azione specifica e temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;
- Normativa regionale in quanto compatibile.